



COMUNE DI NAGO-TORBOLE

Provincia di Trento

DISCIPLINARE PER L'USO DEI CAMPETTI PRESSO IL BOCCIODROMO DI NAGO E PRESSO LA PARROCCHIA S.ANDREA DI TORBOLE.

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 20.03.2019.

Art. 1. PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo dei campetti annessi al Bocciodromo di Nago e alla Parrocchia di S. Andrea a Torbole.
2. Le attività e le finalità perseguite mediante l'uso dei suddetti campetti sono improntate a valorizzare l'immobile come centro di promozione dell'educazione sportiva, ricreativa e culturale della comunità e per la rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale.
3. La gestione degli impianti non persegue finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza richiesti alla Pubblica Amministrazione ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

Art. 2. USO DELL'IMPIANTO

1. Si considerano spazi sportivi all'aperto ad accesso libero quegli spazi appositamente strutturati compresi in aree pubbliche recintate o non recintate e che possono essere usufruiti liberamente dai cittadini senza il pagamento di una tariffa d'uso.
Elenco degli spazi:
 - Campo da calcetto – via Castel Penede – Nago
 - Campo polivalente in loc. S.Andrea -Torbole
2. Gli impianti sopra menzionati sono ad uso libero, ovvero non mediati da autorizzazione comunale, e gratuito.
3. L'uso del campo di calcetto e del campo polivalente è limitato al solo svolgimento di attività sportive o di educazione motoria. Eventuali, straordinari e temporanei utilizzi diversi potranno essere concessi dietro verifica di compatibilità.
4. L'uso del campo polivalente a Torbole, in particolare, è altresì destinato, oltre che alla pratica del calcio, anche ad attività sportive quali tennis e pallavolo; a tal fine l'amministrazione comunale metterà a disposizione le attrezzature necessarie che troveranno collocazione in loco in apposito contenitore.

5. Tutti gli spazi esistenti dovranno essere utilizzati in modo conforme alla funzione a cui sono destinati. Sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio degli spazi e delle strutture esistenti.
6. L'utilizzo degli spazi per i giochi di squadra deve essere pianificato per garantirne la fruibilità a tutti gli interessati. Pertanto di norma ogni gruppo potrà utilizzare lo spazio per un massimo di **60** minuti, lasciando poi il campo di gioco ad altri gruppi per un tempo equivalente.

Art 3. ACCESSO

1. L'accesso di norma è libero dalle ore **9.00** alle ore **23.00**, fatte salve diverse e specifiche regolamentazioni che saranno affisse in prossimità degli spazi sportivi.
2. L'uso riservato degli spazi sportivi, come individuati all'articolo 2), potrà essere autorizzato, solo in casi eccezionali, per lo svolgimento di tornei senza scopo di lucro ed occasionalmente per altre manifestazioni pubbliche o patrocinate dal Comune con finalità sociali, ricreative, culturali e di intrattenimento, organizzate da gruppi o associazioni locali; **in ogni caso** il predetto uso non potrà essere superiore ad un **periodo di 7 gg consecutivi e per un massimo di 21 gg l'anno**, indipendentemente dalle ore di effettiva occupazione giornaliera.

Art 4 DIVIETI

1. E' vietato:
 - a) l'utilizzo dell'impianto campo da calcetto per finalità diverse dalle sportive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 3;
 - b) l'utilizzo delle strutture sportive con modalità non conformi alla loro specifica destinazione;
 - c) l'accesso e la circolazione di veicoli a motore con esclusione dei mezzi per la manutenzione o il soccorso;
 - d) l'accesso di cani o altri animali anche al guinzaglio;
 - e) imbrattare, deturpare o rimuovere la segnaletica, la recinzione e le altre eventuali strutture dello spazio sportivo;
 - f) abbandonare i rifiuti di ogni genere che dovranno essere rimossi e depositati negli appositi contenitori;
 - g) provocare danni a strutture e infrastrutture.

Art. 5 SANZIONI

1. Chi procura danni a strutture o a cose sarà tenuto a reintegrare quanto danneggiato o al pagamento in denaro equivalente.
2. L'inosservanza alle norme sopraccitate sarà punita con l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art . 6 VIGILANZA

1. L'azione sanzionatoria e la vigilanza è affidata al Comune tramite il Corpo di Polizia Intercomunale dell'Alto Garda e Ledro.

Art. 7 RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente autogestite, né per danni avvenuti per cause non imputabili al Comune.

Art. 8 PUBBLICITA'

1. Le norme di utilizzo qui definite verranno pubblicizzate alla cittadinanza tramite appositi pannelli nelle adiacenze degli spazi sportivi considerati e pubblicate sul sito internet del Comune.